

**Elettrodotto 150 kV Doppia Terna "S.E. Troia – Roseto/Alberona"**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**



<i>Storia delle revisioni</i>				
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato
Rev.00	Del 27/10/2010	Prima emissione	Arch. F. Zaccara	



<i>Storia delle revisioni</i>		
Rev.	Data	Descrizione
Rev.00	Del 27/10/2010	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
Arch. F. Zaccara Prof. esterno	N.Rivabene SRI/SVT-ASI	M.Rebolini SRI/SVT

m010CI-LG001-r02

**Sommario**

1	Introduzione.....	4
2	Quadro di riferimento programmatico.....	6
2.1	Normativa della VIA.....	6
2.1.1	Finalità .....	6
2.1.2	Il quadro normativo nazionale .....	7
2.1.3	Il quadro normativo della Regione Puglia .....	8
2.2	Riferimenti alla programmazione e pianificazione.....	9
2.2.1	Stato della pianificazione e programmazione europea .....	9
2.2.2	La pianificazione di settore.....	14
2.2.3	La pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica .....	16
2.3	Vincoli ambientali ed aree protette .....	22
2.3.1	Vincolo paesaggistico.....	22
2.3.2	Vincolo archeologico .....	24
2.3.3	Vincolo idrogeologico .....	25
2.3.4	Le aree naturali .....	25
2.3.5	Interazioni dell'opera con il sistema delle aree vincolate e/o protette.....	32
3	Quadro di riferimento progettuale.....	33
3.1	Caratteristiche del progetto .....	33
3.1.1	Finalità .....	33
3.1.2	Sviluppo del tracciato .....	34
3.1.3	Caratteristiche dimensionali .....	34
3.1.4	Caratteristiche elettriche.....	35
3.1.5	Altezza e distanza fra i sostegni.....	35
3.1.6	Conduttori e corde di guardia .....	37
3.1.7	Capacità di trasporto .....	37
3.1.8	Sostegni.....	37
3.1.9	Fondazioni .....	38
3.1.10	Produzione di rifiuti: terre e rocce da scavo.....	38
3.1.11	Utilizzo delle risorse naturali.....	40
3.1.12	Fasce di rispetto.....	41
3.1.13	Infrastrutture provvisorie.....	41
3.2	L'alternativa di tracciato.....	42
3.3	Fasi di realizzazione dell'opera.....	43
3.3.1	Fasi di costruzione .....	43
3.3.2	Esercizio, sorveglianza, manutenzione.....	45
3.3.3	Sicurezza .....	45
3.4	Legislazione e normativa tecnica di riferimento .....	48
3.5	Interventi di mitigazione progettuale .....	50
4	Quadro di riferimento ambientale .....	52
4.1	Componenti ambientali interessate dall'opera .....	52
4.2	Caratterizzazione dell'ambiente.....	53
4.2.1	Atmosfera.....	53
4.2.2	Ambiente idrico, suolo e sottosuolo.....	64
4.2.3	Paesaggio e beni culturali .....	81
4.2.4	Uso del suolo, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi .....	93
4.2.5	Radiazioni non ionizzanti.....	108
4.2.6	Radiofrequenza e compatibilità elettromagnetica .....	111
4.2.7	Rumore .....	112
4.3	Interazioni opera-ambiente.....	125
4.3.1	Individuazione delle attività progettuali e dei relativi fattori di impatto .....	125
4.3.2	Interazione fra azioni progettuali e componenti ambientali .....	128
4.3.3	Carta degli impatti .....	149
5	Conclusioni.....	150

6	Bibliografia.....	151
7	Elenco degli elaborati .....	153

## 1 Introduzione

Il presente Studio di Impatto Ambientale è relativo alla realizzazione dell'*Elettrodotto 150 kV in Doppia Terna "S.E. Troia – Roseto/Alberona"*, reso necessario per connettere i numerosi campi eolici già realizzati e/o in corso di realizzazione alla rete elettrica nazionale.

Lo Studio ha richiesto una completa ed esauriente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto ed è stato condotto, con approccio interdisciplinare, da un gruppo integrato di esperti così composto:

Arch. Fedele Zaccara	coordinamento generale, quadro programmatico
Dott. Giuseppe Navazio	vegetazione, fauna, ecosistema
Dott. Michele Bux	fauna, ecosistema
Dott. Giovanni C. Lavecchia	geologia, geomorfologia, sistema idrico, stabilità del suolo
Arch. Carla Ierardi	paesaggio, impatti socio-economici, coordinamento editing
Arch. Cristian Castrignano	indagini urbanistiche, vincoli, editing

Lo studio, come di consueto, si articola in tre sezioni:

### A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Viene descritta la finalità dell'opera ed esaminati gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sia nazionale che regionale e locale e la loro interazione con l'opera.

### B. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Vengono descritte le motivazioni del tracciato prescelto, le alternative progettuali, la normativa di riferimento per la realizzazione dell'elettrodotto, le caratteristiche fisiche e tecniche del progetto, le fasi di realizzazione e le opere di mitigazione e compensazione ambientale.

### C. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Viene inquadrata la situazione ambientale e vengono descritte le componenti ambientali, i fattori e le azioni progettuali ed è evidenziata la stima degli impatti.

Gli allegati sono costituiti da documenti cartografici in scala 1:25.000 e 1:5.000 (resa graficamente in scala 1:10.000) e dalla documentazione fotografica.

E' stata redatta, inoltre, la SINTESI NON TECNICA delle informazioni sulle caratteristiche dell'opera, dell'analisi ambientale e degli interventi di ottimizzazione e mitigazione ambientale corredata dagli elaborati grafici essenziali.

Lo studio è stato svolto attraverso un'articolata successione di fasi di attività che si possono così riassumere:

- raccolta ed esame della documentazione bibliografica, scientifica e tecnica pubblicata e non
- indagini di campagna
- analisi delle informazioni e dei dati raccolti
- elaborazione delle carte tematiche
- stima degli impatti

Le suddette attività hanno permesso di identificare e suddividere gli impatti temporanei o permanenti, reversibili o irreversibili sull'ambiente naturale ed antropico e, di conseguenza, di definire le opere di mitigazione che verranno adottate al fine di attenuare gli effetti relativi alla fase di costruzione e gestione dell'opera.

Lo studio è stato condotto con riferimento alle norme tecniche contenute nei seguenti atti normativi:

- *DPCM 10/8/1988*
- *DPCM 27/12/1988*
- *DPR 27/4/1992*
- *DPR 12/4/1996*
- *Legge della Regione Puglia n.11 del 12 aprile 2001 (Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale)*

Si è fatto, inoltre, puntuale riferimento alle "Linee guida per la stesura di studi di impatto ambientale per le linee elettriche aeree esterne", a cura di CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), AEIT (Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni) e CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

## **2 Quadro di riferimento programmatico**

### **2.1 Normativa della VIA**

#### **2.1.1 Finalità**

La Comunità europea, con la direttiva del 27 luglio 1985 n. 337, ha introdotto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La direttiva impone ai Paesi aderenti di adottare una procedura per il rilascio delle autorizzazioni per quelle opere che, per dimensioni e caratteristiche, sono in grado di interagire in misura apprezzabile sul sistema ecologico-ambientale.

Si tratta, quindi, di una procedura complessa che richiede una ampia valutazione di aspetti, quali la descrizione del progetto (ubicazione, progettazione, dimensioni), i dati necessari ad individuare e valutare gli effetti indotti sull'ambiente, le eventuali alternative praticabili e le misure di riduzione degli effetti negativi.

L'esperienza sin qui compiuta ha consentito un'ampia evoluzione non soltanto delle tecniche, ma delle finalità stesse della procedura, tant'è che i più recenti aggiornamenti normativi in materia<sup>1</sup> hanno completamente riscritto la definizione di VIA, passando dalla precedente – dal carattere tipicamente procedurale – ad una definizione fondata su aspetti di natura sostanziale. Infatti, mentre la prima definizione individuava la VIA come l'insieme delle fasi procedurali in cui si articola il processo di valutazione dell'impatto ambientale, la nuova definizione si sofferma sullo scopo della procedura, che è quello di individuare gli effetti sull'ambiente di un determinato progetto e di raggiungere le soluzioni migliori per garantire la compatibilità dell'intervento progettato con l'ambiente.

E' da sottolineare, in riferimento a quest'ultima definizione, il dato che vede collocare la VIA non tanto come strumento di negazione dell'intervento (pure possibile in casi, però, che la normativa sembra autorizzarci a ritenere eccezionali), quanto come strumento di ottimizzazione ambientale delle scelte progettuali. Tale evoluzione delle finalità della procedura avviene, naturalmente, anche perché, nel frattempo, si è data compiuta attuazione alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che, dovendo valutare la compatibilità ambientale delle azioni progettuali di piani e programmi, può essere, essa sì, lo strumento per valutare in primo luogo la fattibilità o meno dell'opera.

La VIA, così configurata, richiede la individuazione dei fattori perturbanti (le opere) e dei fattori perturbati: uomo, flora, fauna, acqua, aria, sottosuolo, paesaggio, ecc., ma, soprattutto, introduce la necessità di dare al pubblico l'accesso alle informazioni, ovvero di considerare il pubblico partecipe delle decisioni da assumere, specie se queste interessano l'habitat in cui si vive e lavora.

La procedura afferma, quindi, nei fatti, il diritto alla partecipazione ed all'informazione e, con esse, la presa d'atto che l'ambiente, inteso in senso lato del termine, appartiene prima di tutto a chi ci vive e ci lavora e,

---

<sup>1</sup> Cfr. D.Lgs 128/2010

quindi, il riconoscimento del diritto inalienabile dell'uomo alla salute, alla vivibilità ed alla piena disponibilità delle risorse naturali da parte di tutta la Comunità locale.

La direttiva europea distingue i progetti che per natura, dimensioni o ubicazione possono produrre sull'ambiente un impatto rilevante e per essi prevede l'obbligatorietà alla valutazione della VIA (elencati nell'allegato I della direttiva), da quelli che possono avere o meno effetti ambientali rilevanti a seconda delle circostanze (elencati nell'allegato II).

Per questi ultimi la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di procedere alla valutazione.

Gli elettrodotti sono stati inseriti nell'allegato I alla Direttiva europea, e quindi, per questo sono obbligatoriamente da sottoporre alla valutazione.

### **2.1.2 Il quadro normativo nazionale**

Con il D.P.C.M. del 10 agosto 1988 n. 377<sup>2</sup> ed il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988<sup>3</sup>, l'Italia ha recepito la direttiva europea e definito le norme tecniche per la realizzazione degli studi di impatto ambientale e la relativa formulazione di compatibilità.

Con la Legge n.146/1994 e successivi decreti sono state parzialmente modificate le categorie di opere da assoggettare alla VIA.

Le più recenti modifiche in materia di normativa sulla VIA risalgono al Testo coordinato del Decreto Legge 12 maggio 2006 n.173, coordinato con la Legge di conversione del 12/7/2006 n. 228. In queste modifiche si attesta che la procedura di VIA è attivata al livello della progettazione preliminare.

La materia della VIA è stata, infine, oggetto di risistemazione organica con i D.Lgs 152/2006 e 4/2008. In essi si prescrive la procedura di VIA in capo alle Regioni per gli elettrodotti con tensione superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km<sup>4</sup>. L'opera in esame è, quindi, soggetta a procedura di VIA presso la Regione Puglia.

Un recentissimo Decreto Legislativo<sup>5</sup> ha, infine, introdotto alcune modifiche alla procedura fra le quali si segnala una più accurata definizione delle opere soggette a VIA (riservata a progetti che determinano impatti ambientali al tempo stesso significativi e negativi – a differenza delle precedente definizione che parlava esclusivamente di impatti significativi), il peso crescente dello screening ambientale (al termine del

<sup>2</sup> D.P.C.M. 10 Agosto 1988, n. 377 – *Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 Luglio 1986, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente"*

<sup>3</sup> D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 – *Norme Tecniche per la realizzazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 Luglio 1986 n. 349, adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988*

<sup>4</sup> D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008, Allegato III, lettera Z

<sup>5</sup> Cfr. D.Lgs 128/2010

quale potranno essere sottoposti a VIA soltanto i progetti per i quali siano accertati impatti negativi sull'ambiente – a detta di autorevoli commentatori<sup>6</sup> queste integrazioni segnalano che l'intento del legislatore è stato quello della limitazione del ricorso alla procedura di VIA, obbligatorio solo se lo screening è, appunto, negativo), una dettagliata procedura per la richiesta di eventuali integrazioni e l'allungamento, da 60 a 90 giorni, dell'arco temporale entro cui le Regioni possono esprimere il loro parere.

### **2.1.3 Il quadro normativo della Regione Puglia**

Col D.P.R. 12 Aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40 della legge 22 Febbraio 1994 n.146, concernente “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” si è stabilito che tutte le Regioni italiane provvedano a disciplinare i contenuti e le procedure di VIA tramite appositi provvedimenti legislativi regionali.

Il Dlgs. 31/3/98 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art.75 regola detto trasferimento in materia di VIA subordinato alla vigenza della legge regionale specifica, pertanto le Regioni che ancora non hanno legiferato in tale senso, faranno riferimento alle prescrizioni del D.P.R. 12 Aprile 1996.

La Regione Puglia, nel cui territorio ricade il tracciato dell’elettrodotto oggetto dello Studio, in data 12 Aprile 2001 ha promulgato la legge n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, successivamente integrata per adeguarla alla successiva normativa nazionale.

L’opera in esame è compresa fra quelle indicate nell’elenco A.1, alla lettera A.1.f (Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza superiore a 10 km). Come si è già chiarito illustrando il dettato legislativo nazionale, essa ricade, quindi, fra le opere soggette a VIA con procedura regionale.

Lo svolgimento dello studio ambientale ha tenuto conto della normativa nazionale e regionale in materia di VIA.

---

<sup>6</sup> Carmen Chierchia: “VIA soltanto per impatti negativi – cresce il peso dello screening – tempi certi per le integrazioni”, in Edilizia e Territorio n.33/34, Gruppo 24 ore



## **2.2 Riferimenti alla programmazione e pianificazione**

### **2.2.1 Stato della pianificazione e programmazione europea**

#### **2.2.1.1 Pianificazione energetica europea**

Nell'ultimo decennio l'Unione Europea (UE) ha intensificato la pubblicazione di documenti (strategie, direttive, comunicazioni, ecc.) in tema di energia. Infatti l'UE deve affrontare problematiche energetiche sia sotto il profilo della sostenibilità e delle emissioni dei gas serra, sia dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento e della dipendenza dalle importazioni, senza dimenticare la competitività e la realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia.

Nel Libro Verde della Commissione Europea del 29 Novembre 2000 ("Verso una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico", COM(2002) 321) sono stati delineati gli aspetti fondamentali relativi alla politica energetica dell'UE. In questo documento sono affrontate in particolare le principali questioni legate alla costante crescita della dipendenza energetica europea. La produzione comunitaria risulta infatti insufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'Unione, fabbisogno che attualmente viene coperto al 50% con prodotti importati. In assenza di interventi si prevede che tale percentuale salirà al 70% entro il 2030: la dipendenza dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare dal 57% all'84% e dalle importazioni di petrolio dall'82% al 93%. Una così importante dipendenza dall'esterno comporta rischi di varia natura (economici, sociali, ecologici, ecc.) anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle importazioni deriva da poche aree che non sempre, dal punto di vista politico, offrono garanzie certe sulla sicurezza degli approvvigionamenti: il 45% delle importazioni di petrolio proviene dal Medio Oriente e circa la metà del gas consumato dall'UE proviene da soli tre paesi (Russia, Norvegia e Algeria). Pertanto il Libro Verde affronta tale problema elaborando una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento destinata a ridurre i rischi legati a questa dipendenza esterna. La sicurezza dell'approvvigionamento non comporta solo la riduzione della dipendenza dalle importazioni e la promozione della produzione interna, ma richiede varie iniziative politiche che consentano, tra l'altro, di diversificare le fonti e le tecnologie. Inoltre il Libro Verde reputa che l'obiettivo principale della strategia energetica debba consistere nel garantire la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Il Libro Verde delinea lo schema della strategia energetica a lungo termine, secondo la quale l'Unione Europea dovrà:

- riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica della domanda. Si dovrà tentare di controllare l'aumento della domanda, promuovendo veri e propri cambiamenti nel comportamento dei consumatori e, per quanto concerne l'offerta, si dovrà dare priorità alla lotta contro il riscaldamento climatico, attraverso soprattutto la promozione dello sviluppo delle energie nuove e rinnovabili;

- avviare un'analisi sul contributo a medio termine dell'energia nucleare, in quanto in mancanza d'interventi, tale contributo diminuirà ulteriormente in futuro. Inoltre deve attivamente andare avanti la ricerca sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive;
- prevedere un dispositivo rafforzato di scorte energetiche e nuove vie di importazione per gli idrocarburi.

Successivamente, un'altra tappa fondamentale nello sviluppo della politica energetica dell'UE è stata la pubblicazione, l'8 marzo 2006, del Libro Verde su "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" (COM(2006) 105). Per conseguire i suoi obiettivi economici, sociali e ambientali l'Europa è chiamata a fare fronte a sfide importanti nel settore dell'energia quali:

- la crescente dipendenza dalle importazioni (come suddetto);
- la volatilità del prezzo degli idrocarburi. Negli ultimi anni i prezzi del gas e del petrolio sono in pratica raddoppiati nell'UE e anche i prezzi dell'elettricità hanno seguito lo stesso andamento;
- il cambiamento climatico. Secondo il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), la temperatura della Terra è già aumentata di 0,6 gradi a causa delle emissioni di gas a effetto serra e senza specifici interventi la situazione potrebbe peggiorare con gravi ripercussioni sia ecologiche che economiche;
- l'aumento della domanda. Si prevede che entro il 2030 la domanda globale di energia sarà di circa il 60% superiori ai livelli attuali;
- gli ostacoli sul mercato interno dell'energia (l'Europa non ha ancora istituito mercati energetici interni perfettamente competitivi).

La strategia pone dunque tre obiettivi principali per affrontare queste sfide:

- la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
- la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
- la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

Il Libro Verde individua nello specifico sei settori di azione prioritari, per i quali la Commissione propone misure concrete al fine di conseguire i tre obiettivi sopracitati ed attuare quindi una politica energetica europea:

- completare i mercati interni del gas e dell'energia elettrica attraverso varie misure (sviluppo di una rete europea, migliori interconnessioni, promozione della competitività, ecc.);
- assicurare che il mercato interno dell'energia garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento: solidarietà tra Stati membri (riesame della vigente normativa comunitaria sulle riserve di petrolio e gas, istituzione di un Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico, maggiore sicurezza fisica dell'infrastruttura, ecc.);

- sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico: verso un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato che permetta il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento, della competitività e dello sviluppo sostenibile;
- un approccio integrato per affrontare i cambiamenti climatici, dando priorità all'efficienza energetica e al ruolo delle fonti di energia rinnovabili;
- promuovere l'innovazione: un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche che faccia il miglior uso delle risorse di cui dispone l'Europa;
- verso una politica energetica esterna coerente che permetta all'UE di esprimersi con una sola voce per rispondere meglio alle sfide energetiche dei prossimi anni.

All'inizio del 2007, proseguendo le politiche avviate dal Libro Verde del 2006, l'UE ha presentato una nuova politica energetica (Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, "Una politica energetica per l'Europa" COM(2007)1), a favore di un'economia a basso consumo di energia più sicura, più competitiva e più sostenibile. Questo documento propone un pacchetto integrato di misure che istituiscono la politica energetica europea (il cosiddetto pacchetto "Energia"), che rappresenta la risposta più efficace alle sfide energetiche attuali (emissioni dei gas serra, sicurezza dell'approvvigionamento, dipendenza dalle importazioni, realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia, ecc.).

Gli obiettivi prioritari della strategia si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nella riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia, impegnandosi a ridurre almeno del 20% le emissioni interne entro il 2020, nello sviluppare le tecnologie energetiche, nello sviluppare un programma comune volto all'utilizzo dell'energia nucleare e nella presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali. La nuova politica energetica insiste pertanto sull'importanza di meccanismi che garantiscano la solidarietà tra Stati membri e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e delle vie di trasporto, comprese innanzitutto le interconnessioni della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

La Commissione europea ha inoltre recentemente proposto un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolato "Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" COM(2008)781). Il piano si articola su cinque punti imperniati sulle seguenti priorità:

- fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici;
- relazioni esterne nel settore energetico;
- scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi;
- efficienza energetica;
- uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'UE.

Ogni punto viene sviluppato nel piano delineando le principali azioni da intraprendere affinché l'UE diventi un mercato energetico sostenibile e sicuro, fondato sulla tecnologia, esente da CO<sub>2</sub>, generatore di

ricchezza e di occupazione in ogni sua parte. Infine, per preparare sin da adesso il futuro energetico a lungo termine dell'UE, la Commissione proporrà di rinnovare la politica energetica per l'Europa nel 2010, allo scopo di delineare un'agenda politica fino al 2030 e una prospettiva che vada fino al 2050, rinforzata da un nuovo piano d'azione.

### ***2.2.1.2 Liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica***

Le reti dell'elettricità e del gas hanno caratteristiche di monopolio naturale e hanno determinato in tutto il mondo la formazione di monopoli dei relativi servizi in aree territoriali anche a scala nazionale. In questi ultimi anni, l'Europa ha avviato importanti modifiche nella regolamentazione del settore dell'energia caratterizzate dalla liberalizzazioni dei servizi energetici a rete e cioè quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas, allo scopo di rimuovere possibili ostacoli al libero scambio di elettricità e gas nell'ambito della UE. Il mercato interno dell'energia è stato istituito progressivamente, inizialmente con la Direttiva 96/92/CE inerente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la Direttiva 98/30/CE inerente quelle del mercato interno del gas, sostituite rispettivamente dalle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, più recentemente, dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, quest'ultime rilevanti ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In riferimento all'energia elettrica, inerente con le opere di progetto del presente studio, la Direttiva 96/92/CE individua nell'apertura dei mercati interni la condizione necessaria per l'integrazione e lo sviluppo del mercato e stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con l'obiettivo primario di introdurre una maggiore concorrenza nei singoli mercati nazionali, condizione necessaria per avere un mercato interno UE dell'energia elettrica. I principi cardine su cui si basa la Direttiva 96/92/CE sono quelli di sussidiarietà, che permette agli stati membri di scegliere la soluzione più adatta alle caratteristiche specifiche del mercato nazionale, di gradualità, secondo il quale l'apertura del mercato verrà effettuata in modo progressivo, e di interesse generale secondo il quale è consentito agli Stati membri, in caso di necessità, imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico.

La riforma della Direttiva 96/92/CE, attuata dalla Direttiva 2003/54/CE del 26 Giugno 2003 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva e 96/92/CE"), così come la riforma della Direttiva 98/30/CE (ad opera della Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003 "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE"), avevano l'obiettivo di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto attraverso due differenti ordini di provvedimenti. Innanzitutto sono state introdotte misure finalizzate a realizzare una liberalizzazione progressiva della domanda e in secondo luogo, le due direttive contengono una serie di misure finalizzate al miglioramento in termini strutturali dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda il mercato interno dell'energia elettrica, la Direttiva 2003/54/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei

sistemi. In riferimento alla gestione del sistema di distribuzione, la direttiva stabilisce che gli Stati membri designino o richiedano alle imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

- garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;
- gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi;
- fornire al gestore di ogni altro sistema, interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
- assicurare la non discriminazione tra gli utenti del sistema;
- fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

In Italia è stata emanata la Legge n. 125/2007 ("Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), di conversione del Decreto Legge n. 73/2007, per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Le norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo.

La Direttiva 2003/54/CE è stata recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") contenente disposizioni che vanno a modificare l'attuale assetto normativo comunitario relativo al mercato energetico europeo al fine di assicurarne un'ulteriore liberalizzazione. Rispetto alla precedente direttiva, la Direttiva 2009/72/CE definisce anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Questa direttiva prevede inoltre la separazione delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione. In particolare, gli Stati membri, per le imprese che, alla data del 3 settembre 2009, siano proprietarie di un sistema di trasmissione, hanno la possibilità di operare una scelta tra le seguenti opzioni:

- la separazione proprietaria, che implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione;
- con un gestore indipendente dei sistemi di trasmissione (GSI), la rete di trasmissione è gestita e messa a punto da un terzo, in completa indipendenza dall'impresa ad integrazione verticale.

Infine, oltre a confermare i compiti dei gestori del sistema di trasmissione contenuti nella precedente Direttiva 2003/54/CE, la nuova direttiva prevede che i gestori siano tenuti anche a:

- garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
- fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

- riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, concedendo l'accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato.

Per quanto concerne le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la Direttiva 2003/55/CE è stata recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 che stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale e definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Per ottemperare alle esigenze dettate dalle politiche europee in tema di liberalizzazione del mercato energetico, l'Italia ha emanato il Decreto Legislativo n.79/99 (di seguito esaminato), che ha sancito la separazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale. In attuazione di tale Decreto, il 31 maggio 1999 è stata istituita la società Terna, che inizialmente faceva parte del Gruppo Enel. Le attività di Terna, operativa dal 1 ottobre dello stesso anno, riguardavano l'esercizio e la manutenzione degli impianti del Gruppo Enel facenti parte della rete di trasmissione nazionale e lo sviluppo della rete stessa secondo le direttive impartite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. La Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA. nasce il 1 Novembre 2005, quando diviene operativa l'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione.

## **2.2.2 La pianificazione di settore**

### **2.2.2.1 Il Piano di Sviluppo (PdS) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN)**

Uno degli obiettivi del Piano di Sviluppo (PdS) è quello "di ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sviluppo della rete elettrica e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, nelle migliori condizioni di sostenibilità ambientale e di condivisione delle soluzioni di intervento prospettate".

Il Piano di Sviluppo 2009 si compone di due sezioni:

- la prima ripercorre il processo decisionale che ha portato alla definizione di nuovi interventi di sviluppo sulla base di analisi dettagliate sullo stato della rete come risulta dall'andamento negli ultimi 12 mesi;
- la seconda descrive interventi già proposti nei precedenti Piani per i quali viene riconfermata la necessità e illustrato lo stato d'avanzamento.

Nella prima sezione vengono analizzati i principali parametri elettrici che hanno caratterizzato il funzionamento del sistema elettrico nel corso dell'anno 2008; sono poi esaminati i nuovi principali interventi in programma (classificati in base ai benefici prevalenti); si descrivono i principali risultati conseguibili con la realizzazione degli interventi programmati (tra cui il miglioramento dei profili di tensione sulla rete e



l'incremento di efficienza della RTN mediante riduzione delle perdite di trasporto) ed, infine, è proposto l'aggiornamento del quadro normativo di riferimento. Nell'Allegato a questa sezione è contenuto il dettaglio delle nuove opere di sviluppo del Piano e i disegni schematici dei principali interventi previsti.

La seconda sezione del Piano ha lo scopo di fornire un quadro dettagliato dello stato di avanzamento degli interventi di sviluppo proposti nei precedenti Piani e che costituiscono un supporto integrativo alla definizione dello scenario di riferimento per i prossimi piani di sviluppo della rete di trasporto nazionale.

A seguito della realizzazione degli altri interventi previsti dal Piano, si attende da una parte di limitare i vincoli (attuali e futuri) di utilizzo e gestione della rete, dall'altra di incrementare la qualità della rete stessa, migliorandone le caratteristiche strutturali e l'efficienza. I principali risultati attesi a fronte del completamento delle opere previste nel Piano sono:

- incremento della consistenza della RTN;
- incremento della capacità di importazione dall'estero;
- riduzione delle congestioni e dei poli produttivi limitati;
- riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili;
- miglioramento atteso dei valori delle tensioni;
- incremento di affidabilità del sistema elettrico italiano;
- riduzione delle perdite di trasmissione e delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

L'intervento in studio rientra nel più ampio piano di Interventi per la raccolta di impianti eolici nell'area tra Campania e Puglia, denominato "Stazioni 380 kV di raccolta di impianti eolici nell'area tra Foggia e Benevento".

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione a 380 kV da collegare in entra-esce alla linea a 380 kV "Foggia – Benevento II", necessaria a raccogliere la produzione dei numerosi parchi eolici previsti nell'area della provincia di Foggia. La stazione, autorizzata con decreto MiSE N.239/EL-87/77/2008 ed in via di costruzione, è situata nel Comune di Troia e dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV; tale stazione sarà, inoltre, collegata alla rete 150 kV mediante nuovi raccordi agli impianti di Celle S. Vito (in fase autorizzativa), Roseto, Savignano, CP Troia ed Eos 1 Troia. Le attività programmate prevedono una nuova SE 150 kV a Foiano, l'ampliamento delle SE 150 kV di Roseto e Celle S.Vito e l'adeguamento in doppia sbarra della SE di Montefalcone.

La realizzazione di questi interventi e dei brevi raccordi alla stazione di Troia (tra cui quello oggetto del presente SIA), consentirà di evitare ulteriori ricostruzioni della rete AT locale, altrimenti necessarie per ridurre i sovraccarichi previsti.

### **2.2.2.2 Il Piano Energetico Regionale (PEAR)**

Il Piano Energetico della Regione Puglia<sup>7</sup> punta sull'efficienza energetica e contiene tutte le indicazioni per i punti fondamentali della politica energetica, con una particolare sensibilità verso le fonti rinnovabili.

Una particolare attenzione è riservata alla produzione energetica da eolico riguardo al quale il Piano rileva, in primo luogo, il forte incremento registratosi negli ultimi anni in Puglia, anche a causa dei progressi nella costruzione di aereogeneratori sempre più "alti" (e quindi capaci di "catturare" il vento anche in pianura) e sempre più efficienti. Obiettivo generale del Piano è quello di incentivare lo sviluppo della risorsa eolica, nella consapevolezza che ciò:

- contribuisce a diminuire l'impatto complessivo sull'ambiente della produzione di energia elettrica;
- determini una differenziazione nell'uso di fonti primarie;
- debba portare ad una concomitante riduzione dell'impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone.

D'altra parte, dati i rischi di uno sviluppo incontrollato, già in corso in alcune aree del territorio regionale, il Piano sollecita l'identificazione di criteri di indirizzo in modo da evitare grosse ripercussioni anche sull'accettabilità sociale degli impianti.

L'elettrodotto in oggetto si rende necessario proprio per aumentare la capacità di veicolare energia, prodotta dai numerosi parchi eolici in corso di autorizzazione in Puglia o da altre fonti, verso la stazione di Troia e conseguentemente verso la rete AAT. In tale ottica esso appare, quindi, senz'altro compatibile con le linee di programmazione di settore indicate dalla Regione.

### **2.2.2.3 Compatibilità dell'opera con il quadro programmatico di settore**

L'opera sottoposta a VIA si rende necessaria per aumentare la capacità di veicolare energia, prodotta dai numerosi parchi eolici esistenti e/o in corso di autorizzazione in Puglia.

L'intervento appare senz'altro compatibili con le linee di programmazione di settore della Regione, che puntano decisamente ad incrementare la produzione energetica da fonti alternative, fra cui quella eolica.

## **2.2.3 La pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica**

### **2.2.3.1 Il Piano Urbanistico Territoriale Paesistico (PUT)**

Il PUT Regionale è un piano d'indirizzi, di principi e tutela. Oltre ad essere un documento di opzioni territoriali che può servire da norma di comportamento e da traccia significativa, è anche un piano di tutela che, assorbendo i piani paesistici in applicazione dell'articolo 1 bis della Legge n° 431/85 e dell'attuale Testo

<sup>7</sup> Il Piano è stato redatto, su incarico della Regione Puglia, da Ambiente Italia srl – Milano (capofila) e A.FO.R.I.S (Associazione no profit di Foggia)



Unico dei Beni Culturali ed Ambientali, difende, salvaguarda e promuove la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali quali risorse fondamentali della Regione Puglia.

In particolare, Il PUT:

- indica possibilmente quali siano i requisiti delle relazioni interne al sistema Puglia;
- esprime il sistema di cultura della società locale così com'è adesso;
- contiene delle significative asistematicità e discontinuità, necessariamente riferite ai livelli di autonomia locale e al relativismo programmatico della costruzione economica dello sviluppo sostenibile e della sua trasformazione tecnologica;
- individua, in maniera non tassativa, aree speciali o problemi speciali;
- si propone come un atto di politica correttiva della frammentaria politica del territorio;
- persegue una logica regionale individuando il sistema delle salvaguardie come elemento primario;
- aspira alla distinzione tra il dovere del vincolo, come base di tutela, e la mobilità degli scopi nello sviluppo sociale e culturale;
- assume significato storiografico per la funzione secondo la quale aiuta a comprendere oggettivi processi territoriali.

Il PUT, inoltre, attiva nei rapporti con le Province i contenuti dei PTCP previsti dall'art. 57 del Dlgs. n. 112/98 promuovendo procedure e modalità di intesa.

Il Piano Urbanistico Territoriale, (P.U.T.) è articolato in diversi Piani Urbanistici Territoriali Tematici (P.U.T.T.)<sup>8</sup>. Una prima stesura del P.U.T.T. "Paesaggio e Beni Ambientali" fu adottata nel 1994<sup>9</sup>. Lo schema, aggiornato successivamente alla luce di nuove disposizioni legislative regionali<sup>10</sup>, è stato definitivamente approvato nel 2000<sup>11</sup>.

Quest'ultimo piano, depositato presso il Settore Urbanistico Regionale, è composto da una Relazione Generale e norme tecniche di attuazione e dalla Cartografia IGM 1: 25.000 riportante gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD). Esso rappresenta il riferimento ufficiale per la pianificazione territoriale della Regione Puglia, ai quali questa Relazione paesaggistica farà esplicito riferimento.

Gli ATE sono ambiti che interessano il territorio esterno ai centri urbani distinti per valori paesaggistici: valore eccezionale (A), valore rilevante (B), valore distinguibile (C), valore relativo (D), valore normale (E).

Ad ogni tipologia di ambito corrisponde un diverso indirizzo di tutela<sup>12</sup>:

- ambiti A: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori;

<sup>8</sup> Legge regionale n.56/80

<sup>9</sup> Cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 6946/94

<sup>10</sup> Cfr. Leggi regionali n.19/97 e 7/98

<sup>11</sup> Cfr. Delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000

<sup>12</sup> Cfr. art. 2.02 – Norme di attuazione del PUTT/P

- ambiti B: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
- ambiti C: salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- ambiti D: valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- ambiti E: valorizzazione delle peculiarità del sito.

Ad ogni tipologia di ambito corrisponde, inoltre, una diversa prescrizione di base, direttamente vincolante. Negli ambiti A e B la realizzazione di elettrodotti va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione. Negli ambiti C, D ed E non sono, invece, indicate specifiche prescrizioni.

La conformità al PUTT dei progetti e delle loro varianti viene attestata dall'ente territoriale competente, nel caso di progetti presentati da enti e soggetti pubblici, attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

E' demandata allo strumento urbanistico di scala comunale la verifica e la più dettagliata perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) già individuati dal PUTT. E', questa, un'operazione di rilevante importanza ai fini della esatta ricostruzione della situazione vincolistica presente sul territorio. Nel territorio in esame hanno adempiuto all'obbligo di legge i Comuni di Troia e Castelluccio Valmaggiore. Roseto Valfortore e Biccari non vi hanno, invece, ancora adempiuto, per cui si utilizzano gli ambiti identificati nel PUTT.

Gli elaborati grafici di verifica<sup>13</sup> consentono di affermare l'inesistenza di controindicazioni alla realizzazione dell'opera. Il tracciato, infatti, attraversa soltanto ambiti di tipologia C e D.

E' in corso di approvazione il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPTR), redatto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani). Di esso è già disponibile il corposo ed accurato quadro delle analisi tematiche, ampiamente utilizzate nella redazione del SIA.

Il PPTR è stato adottato nel gennaio 2010. L'elettrodotto in progetto interessa un'area boschiva (bene paesaggistico) ed alcuni "versanti" (ulteriori contesti paesaggistici). Trattandosi di opera di interesse pubblico è applicabile il disposto dell'art. 92 delle Norme Tecniche di Attuazione che prevedono, in tali casi, l'autorizzazione paesaggistica, previo accordo con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali.

### **2.2.3.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)**

Nell'agosto 2001 la Regione Puglia si è dotata della legge urbanistica regionale che è stata redatta in modo conforme ai moderni orientamenti in materia di governo del territorio. La legge prevede, fra l'altro, l'obbligo

<sup>13</sup> Cfr. Allegati SRIARI10049-2.1/2.4

delle Province a dotarsi di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e ne definisce le modalità di formazione ed approvazione.

Il PTC della Provincia di Foggia è stato adottato in via definitiva con Delibera del Consiglio Provinciale n. 84 del 21 dicembre 2009 ed è tuttora al vaglio della Regione Puglia per l'approvazione definitiva.


L'area di studio si colloca nell'ambito paesaggistico n.4 (Settore centro settentrionale Alto Tavoliere), le cui principali peculiarità sono legate<sup>14</sup>:

- al ruolo di Lucera, che sembra strutturare per irradiazione l'assetto dell'intero ambito;
- alla presenza di un mosaico rurale variato, da mettere in relazione ad una struttura fondiaria articolata e suddivisa;
- ad una certa densità demografica e, dunque, alla possibilità di definire un progetto ed un assetto futuro di paesaggio più complesso e variato.

Vengono individuate le seguenti strategie di ordine generale:

- preservare gelosamente l'apertura, la continuità, la maestosità dei paesaggi; non riempire il vuoto ma lavorare sempre e comunque in continuità con l'insediamento esistente;
- assistere e monitorare le dinamiche culturali che seguiranno dopo il disaccoppiamento. Cosa fare dopo il grano non dovrebbe essere una scelta del singolo imprenditore, ma una scelta di paesaggio a scala provinciale;
- adoperare le misure agro ambientali del PSR per incrementare le diversità del paesaggio rurale con elementi di naturalità (querce isolate, siepi, filari);
- rafforzare la naturalità delle aree ripariali dei torrenti e dell'Ofanto, anche pilotando l'abbandono agricolo delle fasce fluviali: il Tavoliere del futuro potrà essere innervato da corridoi ecologici di rilievo provinciale, grandi infrastrutture verdi per la biodiversità, la tutela della risorsa idrica, l'escursionismo;
- la corona agricola intorno ai centri deve costituire elemento di qualità urbana, parco, spazio pubblico, interfaccia di qualità tra nucleo abitato e campagna;
- un altro elemento su cui lavorare è la viabilità, pensando a tipologie di sezioni stradali e di alberature e filari, magari tipizzare per rango, che disegni a beneficio del viaggiatore una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie ed i beni storici;
- considerata la fragilità visiva del paesaggio curare meticolosamente l'inserimento di opere e infrastrutture. In particolare, l'eolico è nemico dell'alto tavoliere, ciò può avvenire in pochi ed idonei siti accuratamente selezionati e progettati.

<sup>14</sup> Cfr. PTCP della Provincia di Foggia – Norme Tecniche di Attuazione, Scheda relativa all'ambito paesaggistico n.4



### 2.2.3.3 *Gli strumenti urbanistici comunali*

#### Troia

Il Comune dispone di un Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con Decreto Dirigenziale n. 1003 del 12/7/2006. Nel Piano sono state effettuate anche le operazioni di precisazioni degli ambiti estesi, come richiesto dal PUTT.

Il territorio interessato dal tracciato è interamente classificato “zona per agricoltura sperimentale”. La Stazione Elettrica è ubicata in adiacenza al tratturo “Foggia – Camporeale” laddove il PUG prevede la realizzazione di una “superstrada di progetto (Pedesubappenninica)”.

Le Norme Tecniche di Attuazione non evidenziano alcuna controindicazione alla realizzazione dell’opera.

Le tavole grafiche di specificazione degli ambiti estesi e distinti<sup>15</sup> evidenziano l’attraversamento degli ambiti estesi di tipologie C (Valore distinguibile) e D (Valore relativo), per i quali non sussiste alcun impedimento alla realizzazione di elettrodotti aerei.

#### Castelluccio Valmaggiore

Il Comune dispone di un Programma di Fabbricazione (PdF) approvato con DGR 5480 del 24 settembre 1979. L’intero territorio interessato dal tracciato ricade in “zona per usi agricoli (E)”, le cui norme non indicano alcuna controindicazione alla realizzazione dell’opera.

Il Comune dispone, inoltre, di un PRIE (Piano Regolatore per l’Installazione degli Impianti Eolici) approvato con DGR 1001 del 13 aprile 2010. In esso, oltre all’individuazione dei siti idonei all’installazione degli impianti

<sup>15</sup> Cfr. Allegati SRIARI10035-2.2 e SRIARI10035-2.4

eolici, è stata anche operato l'aggiornamento degli ATE (Ambiti Territoriali Estesi), già definiti dal PUTT. Si evidenzia, anche in questo caso<sup>16</sup>, l'attraversamento degli ambiti estesi di tipologie C (Valore distinguibile) e D (Valore relativo), per i quali non sussiste alcun impedimento alla realizzazione di elettrodotti aerei.

#### Biccari

Il Comune dispone di un Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR 7227 del 26 novembre 1990. L'intero territorio interessato dal tracciato ricade in "zona agricola (E)", le cui norme non indicano alcuna controindicazione alla realizzazione dell'opera.

Il PRIE, pure redatto, non è ancora approvato dalla Regione Puglia e non risulta, quindi, vigente.

#### Roseto Valfortore

Il Comune dispone di un Programma di Fabbricazione (PdF) approvato nel 1976 e di un Piano Regolatore Generale (PRG) adottato con Delibera di Consiglio Comunale 35 del 9 marzo 1990 e, quindi, non vigente.

L'intero territorio interessato dal tracciato ricade in "zona agricola (E)", le cui norme non indicano alcuna controindicazione alla realizzazione dell'opera.

Il PRIE, pure redatto, non è ancora approvato dalla Regione Puglia e non risulta, quindi, vigente.

---

<sup>16</sup> Cfr Allegato SRIARI10035-2.3

## 2.3 Vincoli ambientali ed aree protette

### 2.3.1 Vincolo paesaggistico

Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”<sup>17</sup> ha abrogato il precedente D. Lgs 490/1999, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela ed introduce diversi elementi innovativi per quanto riguarda la gestione della tutela stessa.

Oggetto di tutela e valorizzazione è il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici. Il Codice è suddiviso in cinque parti delle quali la seconda è relativa ai beni culturali e la terza a quelli paesaggistici.

Per quanto attiene i beni culturali sono oggetto di tutela<sup>18</sup>:

- le cose mobili ed immobili d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle Regioni, ad altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- le cose mobili ed immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto
- le cose mobili ed immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
- le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse artistico o storico
- i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.

Di tali beni è impedita la distruzione, il danneggiamento o l’uso non compatibile con il loro carattere storico-artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni è subordinata ad autorizzazione da parte del Soprintendente, ad eccezione delle opere e dei lavori per i quali il relativo iter autorizzativo preveda il ricorso alla conferenza di servizi<sup>19</sup> o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale<sup>20</sup>, nei quali casi l’autorizzazione è espressa dai competenti organi del Ministero con parere motivato da inserire nel verbale della conferenza o direttamente dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Per quanto attiene i Beni paesaggistici, il Codice individua la seguente classificazione:

- a. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
  - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica

<sup>17</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42

<sup>18</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, Titolo I, Capo I, art.10

<sup>19</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, art.25

<sup>20</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, art.26



- le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza
  - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale
  - le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
- b. le aree tutelate per legge in quanto categorie di beni:
- i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare
  - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  - i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  - le montagne per la part eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 11.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  - i ghiacciai ed i circoli glaciali
  - i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 448
  - i vulcani
  - le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice
- c. gli immobili e le aree comunque sottoposte a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (ex legge 431/1985)

Il Codice prevede, inoltre, che i Piani Paesaggistici esistenti vengano rivisitati ed estesi all'intero territorio regionale. Nel ribadire la competenza delle Regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, si indicano i criteri di elaborazione dei piani paesaggistici regionali<sup>21</sup> che, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, devono ripartire l'intero territorio di competenza in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico sino a quelli significativamente compromessi o degradati, attribuendo a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica ed individuando così, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dagli stessi piani e quelle per le quali il piano definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento.

I Piani possono, inoltre, individuare:

---

<sup>21</sup> Art. 143

- a. le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici, richiede comunque il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica<sup>22</sup>
- b. le aree, non oggetto di atti e provvedimenti volti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi può avvenire in base alla verifica di conformità alle previsioni del piano e dello strumento urbanistico effettuato nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio con le modalità previste dalla relativa disciplina e non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Le Regioni avevano quattro anni di tempo<sup>23</sup> per verificare la congruenza fra i Piani Paesistici attualmente vigenti ed i nuovi contenuti richiesti dal Codice e provvedere, se necessario, agli opportuni adeguamenti. Una volta aggiornati i Piani, i Comuni, le Province e gli Enti gestori delle aree naturali protette hanno due anni di tempo per adeguare e conformare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici.

Di rilevante interesse ai fini dello snellimento delle procedure autorizzative è la possibilità, esplicitamente contemplata dal Codice, in base alla quale, ove il Piano venga concordato con le competenti Soprintendenze, il parere paesaggistico, che è delegato alle Regioni e da queste agli Enti locali (Comuni), una volta rilasciato perché interessante interventi realizzati con modalità conformi alle prescrizioni del piano, non sarà più oggetto di possibile annullamento da parte delle Soprintendenze stesse.

Fino all'approvazione dei nuovi piani paesaggistici, suscettibile di cadenze temporali diverse da regione a regione, è prevista una fase transitoria che mantiene in essere il sistema preesistente, con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica disciplinato secondo quanto disposto dal D. Lgs 490/99<sup>24</sup>.

### **2.3.2 Vincolo archeologico**

E' istituito ai sensi della legge n.1089/1939 con DM contenente anche l'esatta perimetrazione dell'area interessata. Il vincolo è, inoltre, notificato ai proprietari.

Il vincolo è esteso anche alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza<sup>25</sup>.

Il particolare rilievo assegnato ai tratturi delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata deriva dalla constatazione che essi costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondate sulla pastorizia, che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico ed anche dalla presenza di centri tuttora esistenti i quali fino ad epoca recentissima hanno tratto le fondamentali risorse economiche dalla transumanza. La topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l'aspetto del paesaggio agrario sono stati profondamente caratterizzati dalla funzione storica svolta dai Tratturi e, quindi, l'intera rete di essi costituisce, nel suo complesso, il più imponente monumento della storica economica e sociale di quei territori interessati dalle

<sup>22</sup> Art. 142

<sup>23</sup> A decorrere dal 1 maggio 2004

<sup>24</sup> Art. 159

<sup>25</sup> Cfr. D.M. 15 giugno 1976



migrazioni stagionali degli armenti, tra pascoli montani e pascoli di pianura, le quali hanno reso in passato interdipendente e complementare l'economia dell'Appennino abruzzese-molisano e delle pianure appule<sup>26</sup>.

### **2.3.3 Vincolo idrogeologico**

E' istituito ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923 ed é graficamente individuato in tavole su base IGM in scala 1:25.000. Il decreto vincola per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Un secondo vincolo è posto sui boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni e fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani, dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

### **2.3.4 Le aree naturali**

Uno degli strumenti più utilizzati per rispondere alla salvaguardia dell'ambiente inteso come insieme di ecosistemi e di biodiversità è la costituzione di aree protette, all'interno delle quali vengono individuate e tutelate precise emergenze ambientali e/o elementi naturali di particolare pregio e interesse.

Per valutare la superficie e il numero di aree protette in Puglia sono state considerate le superfici regionali istituite e tutelate ai sensi delle leggi nazionali 979/82 e 394/91, nonché della legge regionale n. 19 del 24 luglio del 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette in Puglia". Con questa legge la regione Puglia ha inteso affermare il proprio impegno alla realizzazione di un sistema di aree protette che coinvolga tutte le differenti varietà di ambienti naturali di cui le province pugliesi sono ricche.

Parte principale del sistema regionale delle aree protette pugliesi é costituita dai due parchi nazionali: il Parco Nazionale del Gargano (in provincia di Foggia) ed il Parco Nazionale Alta Murgia (provincia di Bari).

Il *Parco Nazionale del Gargano* istituito con DPR 5 giugno del 1995, con una superficie di 121.118 ha, tutela una eccezionale concentrazione di habitat diversi, che vanno dalle coste alte rocciose, ai valloni caldi del versante meridionale, ricchi di specie rare ed endemiche di piante ed animali, alle faggete centrali situate ad una quota (300 m s.l.m.) assai più bassa del normale (circa 1000 m s.l.m.) e ricche di esemplari plurisecolari, alle pinete mediterranee di pino d'Aleppo, anch'esso presente con esemplari di oltre 500 anni di età.

Dal punto di vista faunistico l'eccezionalità del promontorio é data dalla presenza del capriolo (uno dei pochissimi nuclei autoctoni presenti nel paese) o delle specie di picchi (rosso maggiore, mezzano, minore,

---

<sup>26</sup> Cfr. DM 15 giugno 1976

di Lilford, gli ultimi due assai rari e localizzati, presenti in Italia unicamente all'interno di aree protette) che sottolineano il valore naturalistico delle foreste.

Il sottobosco delle foreste garganiche, come anche le praterie steppiche, sono ricchissime di fiori.

Nel caso delle orchidee selvatiche, di cui il Gargano è la località più ricca d'Europa e del bacino mediterraneo, sono presenti ben 56 specie e 5 sottospecie. Deve essere ricordato infine il ruolo che il promontorio ha avuto nel passato di collegamento con la fauna e la flora della penisola balcanica, provato dal numeroso elenco di specie cosiddette "transadriatiche".

*Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia*, inizialmente individuato come territorio da salvaguardare con la L.R. 19/97, è stato successivamente eletto a Parco Nazionale dalla L.426/98 ed istituito con D.P.R. del 10 marzo 2004. Ha un'estensione di circa 68.077 ha ripartiti in tre zone a tutela differenziata: zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio «steppico» e rupicolo; zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo e zona 3, di connessione ecologica e di promozione di attività economiche compatibili con le finalità del parco. In tale zona sono comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle norme regionali in materia. Il territorio del Parco è stato plasmato nei millenni dalle forze dell'erosione. Il canyon di Gravina in Puglia, che scende verso Matera e il Bradano, segna il confine sud-occidentale dell'area protetta. Nei pressi di Altamura sono invece le impressionanti doline carsiche del Pulicchio e del Pulo, che superano rispettivamente i 100 e i 70 metri di profondità. Anche se il paesaggio del Parco è stato modificato nei secoli dall'uomo, l'Alta Murgia conserva una fauna e una flora di grande interesse. La Superficie boscata di tutta l'area dell'Alta Murgia è di 11.000 ettari costituiti da residui di bosco ad alto fusto, ivi compresi impianti artificiali di conifere, e ceduo. La superficie a pascolo è rappresentata dalla Fascia delle steppa a stipa, presente ad un'altitudine di circa 500 m, che caratterizza la Murgia Alta e rappresenta l'ultimo esempio di pseudo-steppa mediterranea presente nell'Italia peninsulare ed uno dei più importanti del Mediterraneo.

L'intero sistema ambientale della Regione Puglia, costituito ai sensi della legislazione nazionale e regionale di settore, comprende le seguenti aree protette:

#### Provincia di Bari

- Parco Nazionale Alta Murgia
- Parco Regionale Lama Balice

#### Provincia di Brindisi

- Parco Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo
- Parco Regionale Salina di Punta della Contessa
- Riserva Naturale Statale Torre Guaceto
- Riserva Regionale Bosco di Cerano

- Riserva Regionale Bosco di Santa Teresa e dei Lucci
- Riserva marina di Torre Guaceto
- Zona umida Torre Guaceto

#### Provincia di Foggia

- Parco Nazionale del Gargano
- Parco Regionale Bosco Incoronata
- Riserva Naturale Statale Falascone
- Riserva Naturale Statale Foresta Umbra
- Riserva Naturale Statale Il Monte
- Riserva Naturale Statale Ischitella e Carpino
- Riserva Naturale Statale Isola di Varano
- Riserva Naturale Statale Lago Lesina
- Riserva Naturale Statale Masseria Combattenti
- Riserva Naturale Statale Monte Barone
- Riserva Naturale Statale Palude di Frattarolo
- Riserva Naturale Statale Saline di Margherita di Savoia
- Riserva Naturale Statale Sfilzi
- Riserva marina delle Isole Tremiti
- Provincia di Lecce
- Parco Regionale Bosco e paludi di Rauccio
- Parco Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase
- Parco Regionale Isola di Sant’Andrea – Litorale di Punta Pizzo
- Parco Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
- Riserva Naturale Statale Le Cesine
- Riserva Naturale Statale San Cataldo
- Riserva marina Porto Cesareo

#### Provincia di Taranto

- Parco Regionale Terra delle Gravine
- Riserva Naturale Statale Murge Orientali
- Riserva Naturale Statale Stornara
- Riserva Regionale Bosco delle Pianelle
- Riserva regionale Litorale Tarantino Orientale (Foce del Chidro, saline e dune di Torre Colimena, palude del Conte e duna costiera, boschi Cuturi e Rosamarina).

Il sistema delle aree protette è completato dalle ZPS - Zone di Protezione Speciale (Direttiva 2009/147/CE, già Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE) ed dai SIC - Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE

“Habitat”). La Direttiva 79/409/CEE adottata nel 1979 (recepita in Italia nel 92, recentemente abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE), rappresenta uno dei due pilastri legali della conservazione della biodiversità europea. Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle specie ornitiche. In particolare, le specie contenute nell'allegato I della Direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette a particolare regime di protezione ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando “Zone di Protezione Speciale”. Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell'allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR. La Direttiva 92/43/CEE denominata “Habitat” (adottata nel 1992 e recepita in Italia dal DPR 357 del 1997), sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità dell'Unione Europea. La Direttiva individua una serie di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti di importanza comunitaria e tra questi individua quelli “prioritari”. La Direttiva prevede, inoltre, la stretta protezione delle specie incluse nell'allegato IV vietandone l'uccisione, la cattura e la detenzione. Lo strumento fondamentale individuato dalla Direttiva “Habitat” è quello della designazione di Zone Speciali di Conservazione in siti individuati dagli stati membri come Siti di Importanza Comunitaria. Questi siti, assieme alle ZPS istituite in ottemperanza alla Direttiva “Uccelli” concorrono a formare la Rete Natura 2000.

Segue l'elenco dei siti rientranti nella Rete 2000 delle Regione Puglia.

PROVINCIA DI FOGGIA				
N°	CODICE	DENOMINAZIONE	(Ha)	COMUNI
1.	IT9110001	Isola e Lago di Varano	8148	Cagnano Varano , Carpino , Ischitella
2.	IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito	8369	Celenza Valfortore , Carlantino , Casalnuovo Monterotaro , Casalvecchio di Puglia , Torremaggiore , San Paolo di Civitate , Serracapriola , Lesina, S. Marco La Catola
3.	IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto	8952	Biocari , Castelluccio Valmaggiore , Celle di S. Vito , Faeto , Roseto Valfortore, Alberona
4.	IT9110004	Foresta Umbra	20656	Ischitella , Vico del Gargano , Peschici , Vieste , Mattinata , Monte S. Angelo , Carpino
5.	IT9110005	Zone umide della Capitanata	14110	Manfredonia , Zapponea , Cerignola , Trinitapoli , Margherita di Savoia
6.	IT9110008 (Z.P.S.)	Valloni e steppe Pedegarganiche	29817	Monte S. Angelo , Manfredonia , S. Giovanni Rotondo , S. Marco in Lamis , Rignano Garganico .
7.	IT9110009	Valloni di Mattinata - Monte Sacro	8510	Mattinata , Monte S. Angelo
8.	IT9110011	Isole Tremiti	342	Isole Tremiti
9.	IT9110012	Testa del Gargano	5658	Mattinata , Vieste
10.	IT9110014	Monte Saraceno	197	Mattinata , Monte S. Angelo
11.	IT9110015	Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore	9823	Chieuti , Serracapriola , Lesina , Sannicandro Garganico
12.	IT9110016	Pineta Marzini	787	Vico del Gargano , Peschici
13.	IT9110024	Castagneto Pia - Lapolda, Monte La Serra	689	S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico
14.	IT9110025	Manacore del Gargano	2063	Vieste , Peschici
15.	IT9110026	Monte Calvo - Piana di Montenero	7818	S. Giovanni Rotondo , S. Marco in Lamis
16.	IT9110027	Bosco Jancuglia - Monte Castello	4456	Rignano Garganico , Apricena , Sannicandro Garganico , S. Marco in Lamis
17.	IT9110030	Bosco Quarto - Monte Spigno	7862	Cagnano Varano , Carpino , Monte S. Angelo , S. Giovanni Rotondo
18.	IT9110032	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	5789	Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Panni, Castelluccio dei Sauri, Foggia
19.	IT9110033	Accadia - Deliceto	3523	Panni, Accadia, Deliceto, Sant'Agata di Puglia
20.	IT9110035	Monte Sambuco	7892	Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Volturara Appula, S. Marco La Catola
<b>TOTALE</b>		<b>N. 20 S.I.C.</b>		<b>N. 48 COMUNI INTERESSATI</b>



PROVINCIA DI TARANTO				
N°	CODICE	DENOMINAZIONE	(Ha)	COMUNI
1.	IT9130001	Torre Colimena	975	Manduria, Avetrana
2.	IT9130002	Masseria Torre Bianca	583	Taranto
3.	IT9130003	Duna di Campomarino	152	Maruggio, Manduria
4.	IT9130004	Mar Piccolo	1374	Taranto
5.	IT9130005	Murgia di Sud – Est	47802	Gioia del Colle (BA), Noci (BA), Alberobello (BA), Martina Franca, Ceglie Messapica (BR), Ostuni (BR), Massafra, Mottola, Castellaneta, Crispiano
6.	IT9130006	Pineta dell'arco ionico	3686	Ginosa, Castellaneta, Palagianò, Massafra, Taranto
7.	IT9130007	Area delle gravine	28740	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte
8.	IT9130008	Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto	(*)	/////// (Superficie esclusa dal computo – Demanio marittimo)
	<b>TOTALE</b>	<b>N. 8 S.I.C.</b>		<b>N. 14 COMUNI INTERESSATI + 2 (BR) + 3 (BA)</b>

PROVINCIA DI LECCE				
N°	CODICE	DENOMINAZIONE	(Ha)	COMUNI
1.	IT9150001	Bosco Guarini	20	Tricase
2.	IT9150002	Costa Otranto – Santa Maria di Leuca	1905	Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo
3.	IT9150003	Aquatina di Frigole	180	Lecce
4.	IT9150004	Torre dell'Orso	80	Melendugno
5.	IT9150005	Boschetto di Tricase	4	Tricase
6.	IT9150006	Rauccio	589	Lecce
7.	IT9150007	Torre Uluzzo	351	Nardò
8.	IT9150008	Montagna Spaccata e Rupi di S. Mauro	258	Galatone, Sannicola
9.	IT9150009	Litorale di Ugento	1199	Ugento
10.	IT9150010	Bosco Macchia di Ponente	13	Tricase
11.	IT9150011	Alimini	1407	Otranto
12.	IT9150012	Bosco di Cardigliano	54	Specchia
13.	IT9150013	Palude del Capitano	112	Nardò
14.	IT9150015	Litorale Gallipoli, Isola Sant'Andrea	400	Gallipoli
15.	IT9150016	Bosco di Otranto	9	Otranto
16.	IT9150017	Bosco Chiuso di Presicce	11	Specchia
17.	IT9150018	Bosco Serra dei Cianci	48	Alessano, Specchia
18.	IT9150019	Parco delle querce di Castro	4	Castro
19.	IT9150020	Bosco Pecorara	24	Scorrano
20.	IT9150021	Bosco le Chiuse	37	Tiggiano, Tricase
21.	IT9150022	Palude dei Tamari	11	Melendugno
22.	IT9150023	Bosco Danieli	14	Specchia
23.	IT9150024	Torre Inserraglio	100	Nardò
24.	IT9150025	Torre Veneri	383	Lecce
25.	IT9150028	Porto Cesareo	673	Porto Cesareo
26.	IT9150027	Palude del Conte, Dune Punta Prosciutto	180	Porto Cesareo, Manduria, Nardò
27.	IT9150029	Bosco di Cervalora	29	Lecce
28.	IT9150030	Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone	476	Lecce
29.	IT9150031	Masseria Zanzara	49	Nardò, Leverano
30.	IT9150032	Le Cesine	811	Vernole
31.	IT9150033	Specchia dell' Alto	436	Lecce
32.	IT9150034	Posidonieto C. S. Gregorio – P. Ristola	(*)	/////// (Superficie esclusa dal computo – Demanio marittimo)
	<b>TOTALE</b>	<b>N. 32 S.I.C.</b>		<b>N. 23 COMUNI INTERESSATI</b>

PROVINCIA DI BRINDISI				
N°	CODICE	DENOMINAZIONE	(Ha)	COMUNI
1.	IT9140001	Bosco Tramazzone	126	Brindisi, S. Pietro Vernotico
2.	IT9140002	Litorale brindisino	423	Fasano, Ostuni
3.	IT9140003	Stagni e saline di Punta della Contessa	214	Brindisi
4.	IT9140004	Bosco I Lucci	26	Brindisi
5.	IT9140005	Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	251	Carovigno, Brindisi
6.	IT9140006	Bosco di Santa Teresa	39	Brindisi
7.	IT9140007	Bosco Curtipettrizzi	57	Cellino S. Marco
8.	IT9140009	Foce Canale Giancola	54	Brindisi
	<b>TOTALE</b>	<b>N. 8 S.I.C.</b>		<b>N. 7 COMUNI INTERESSATI</b>

Sup. Totale pSIC in Puglia Ha.		390.913
--------------------------------	--	---------

PROVINCIA DI BARI				
N°	CODICE	DENOMINAZIONE	(Ha)	COMUNI
1.	IT9120001	Grotte di Castellana	61	Castellana Grotte
2.	IT9120002	Murgia dei Trulli	5457	Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Fasano (BR), Locorotondo
3.	IT9120003	Bosco di Mesola	3029	Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle
4.	IT9120006	Laghi di Conversano	216	Conversano

5.	IT9120007	Murgia Alta	125.890	Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, Castellaneta (TA), Laterza (TA)
6.	IT9120008	Bosco Difesa Grande	5268	Gravina in Puglia
7.	IT9120009	Posidoniero San Vito - Barletta	(*)	/////// (Superficie esclusa dal computo - Demanio marittimo)
8.	IT9120010	Pozzo Cucù	59	Castellana Grotte, Polignano a Mare
9.	IT9120011	Valle Ofanto - Lago di Capacciotti	7572	Cerignola (FG), Canosa, S. Ferdinando di Puglia (FG), Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta, Ascoli Satriano, Candela, Rocchetta Sant'Antonio
	<b>TOTALE</b>	<b>N. 9 S.I.C.</b>		<b>N. 24 COMUNI INTERESSATI + N. 7 (FG) + N. 1 (BR) + 2 (TA)</b>


ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IN PUGLIA					
	DENOMINAZIONE	CODICE	note	(Ha)	COMUNI
1.	Saline di Margherita di Savoia	IT9110006	RNS	4.860	Margherita di Savoia, Cerignola, Trinitapoli, Zapponea
2.	Palude di Frattarolo	IT9110007	RNS	279	Manfredonia
3.	Monte Barone	IT9110010	RNS	177	Mattinata
4.	Falascone	IT9110017	RNS	57	Monte Sant'Angelo
5.	Foresta Umbra	IT9110018	RNS	436	Monte Sant'Angelo
6.	Sfilzi	IT9110019	RNS	69	Vico del Gargano
7.	Ischitella e Carpino	IT9110036	RNS	314	Ischitella, Carpino
8.	Lago di Lesina	IT9110031	RNS	927	Lesina, Sannicandro Garganico
9.	Valloni e steppe	IT9110008		29.817	Manfredonia, Monte Sant'Angelo

10.	pedegarganiche Valloni di Mattinata Monte Sacro	IT9110009		6.510	Mattinata
11.	Aita Murgia	IT9120007		125.890	Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, Castellaneta (TA), Laterza (TA)
12.	Le Cesine	IT9150014	RNS	647	Vernole
13.	Torre Guaceto	IT9140008	RNS	648	Carovigno, Brindisi
14.	Stagni e saline di Punta della Contessa	IT9140003		214	Brindisi
15.	Area delle Gravine	IT9130007		26.740	Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Crispiano, Grottaglie, Massafra, Mottola, Palagiano, Statte
16.	Litorale di Gallipoli, Isola di Sant'Andrea	IT9150016		400	Gallipoli
	<b>Totale ZPS in Puglia Ha.</b>			<b>197.875</b>	

NOTE: Nella colonna note sono riportate le aree che sono contemporaneamente anche riserve naturali dello stato (RNS).

Prive di efficacia normativa, ma utili all'individuazione delle situazioni di interesse faunistico e come strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS, sono, infine, le IBA (Important Bird Areas). Esse vengono individuate, di norma, essenzialmente in base al fatto che ospitano una frazione

significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate, oppure che ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.





### **2.3.5 Interazioni dell'opera con il sistema delle aree vincolate e/o protette**

Per non alterare le valenze paesaggistiche ed ambientali dell'area interessata, la progettazione del tracciato ha avuto cura, nella maggior misura possibile, di non interferire con aree vincolate di cui ai paragrafi precedenti. Esso, infatti, pur attraversando aree soggette a vincolo idrogeologico, evita di posizionare i sostegni nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle aree pubbliche e di ridurre al minimo l'interessamento di aree boscate.

Il tracciato interessa inevitabilmente, ma in maniera marginale, il SIC "Monte Cornacchia – Bosco Faeto". A tal fine il SIA è corredato dalla Relazione per la Valutazione di Incidenza (Doc. SRIARI10050). Viene interessata l'IBA 126 "Monti della Daunia".